

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili, istituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Non sono soggetti al tributo sui servizi indivisibili gli immobili posseduti dal Comune, indipendentemente dalla loro destinazione.
3. Al tributo sui servizi indivisibili si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in particolare gli articoli 2 (sulla base imponibile delle aree fabbricabili), 3 (sugli immobili equiparati ad abitazione principale), 5 (sui versamenti), 6 (sugli importi minimi per versamenti e rimborsi), 7 (sulla misura degli interessi), 8 (sulla rateizzazione dell'imposta), 9 (sulle attività di controllo), 10 (sul funzionario responsabile) e 11 (sulle modalità di notificazione), integrate con le disposizioni del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo**

1. Il Consiglio comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale:
  - a) provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo sui servizi indivisibili è diretto;
  - b) determina la percentuale, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo sui servizi indivisibili dovuta dall'occupante l'immobile soggetto a imposizione;
  - c) può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del contribuente e dell'ammontare della rendita, compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

### **Art. 3 – Riduzioni**

- 1) La base imponibile del tributo sui servizi divisibili è ridotta:
  - a) del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
  - b) del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico.Le riduzioni previste alle precedenti lettere a) e b) non si cumulano.
- 2) Il tributo sui servizi indivisibili è ridotto:

- a) del 30% per le persone fisiche che dispongono di un valore ISEE non superiore a € 8.500,00 con riferimento all'anno di imposta precedente;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) del 30% per i fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) del 30% per i fabbricati rurali a uso abitativo.

Le riduzioni previste al presente comma non sono tra loro cumulabili. Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) si rendono applicabili, se i fabbricati interessati sono utilizzati, nel corso dell'anno, per periodi che complessivamente siano inferiori a 183 giorni.

#### **Art. 4 – Versamenti**

1. Il tributo sui servizi indivisibili, versato in autotassazione dal contribuente, è corrisposto con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il Comune può, per semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il contribuente è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il contribuente effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni deliberate nell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per lo stesso anno.

#### **Art. 5 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.